

**Nota minima a Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, parere n. 34/2008**

VALERIO SARCONI

Con la deliberazione n. 34 del 2008, la Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti ha reso parere di riscontro alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Isernia con nota prot. 22720 del 24 luglio 2008, riguardante la stipula di una polizza per responsabilità civile patrimoniale per dirigenti e titolari di posizione organizzativa in servizio presso il Comune di Isernia.

Il sopracitato Sindaco di Isernia aveva inoltrato, infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131<sup>1</sup> (c.d. "Legge La Loggia", dall'allora Ministro per gli affari regionali), una richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità di procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità amministrativa patrimoniale derivante da colpa lieve, a favore dei propri dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, responsabili di procedimento, con il pagamento del relativo premio per il 50% a carico dell'ente e per il 50% a carico dell'assicurato.

La richiesta di parere concerneva la corretta applicazione dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)<sup>2</sup>, che stabilisce la nullità dei contratti di assicurazione con i quali gli enti pubblici assicurino i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

Nell'esaminare preliminarmente la questione, la Sezione molisana di controllo, richiamando uniforme giurisprudenza contabile, ha rilevato come «il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti

---

<sup>1</sup> Art. 7, comma 8, legge n. 131/2003: «Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».

<sup>2</sup> Art. 3, comma 59, legge n. 244/2007: «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo».

amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10.12.2002, n.553)». Dunque, è necessario sottolineare che «la traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore operata da una siffatta copertura assicurativa, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella risarcitoria è connotato proprio della responsabilità amministrativa come indicato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 371/98)».

Sebbene sia riconosciuta «all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave» e «per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario», l'ipotesi prospettata nella richiesta di parere prevedeva di «ripartire il pagamento del premio assicurativo, a copertura di danni arrecati all'ente per fatti dannosi commessi con colpa lieve, per un 50% a carico dell'ente ed un 50% a carico dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa che vengono ritenuti i reali beneficiari della polizza».

In tal senso, la Sezione ha ritenuto che, non essendo dato intendere «quale sarebbe per i dipendenti "assicurati" l'utilità ricavabile dalla stipula di una polizza assicurativa siffatta, non essendo configurabile la responsabilità amministrativa in presenza di un elemento soggettivo integrante la sola colpa lieve e, conseguentemente, a quale titolo avverrebbe la loro partecipazione al pagamento della metà del premio» e poiché «sembreerebbe configurarsi un contratto che dal lato dei dipendenti appare privo di causa, cioè privo di ragione concreta», si evincerebbe una «struttura contrattuale che, nell'assicurare i danni conseguenti da condotte connotate da colpa lieve, [indicando] come beneficiario il dipendente e [contemplando] la ripartizione del pagamento del premio assicurativo per il 50% a carico dell'ente e per il 50% a carico del dipendente, si [porrebbe] in contrasto con la norma giuridica disciplinante il settore e [disattenderebbe] una consolidata giurisprudenza contabile».

Dunque, in considerazione del fatto che per danni cagionati a seguito di condotte connotate da colpa lieve ai pubblici dipendenti non è imputabile una responsabilità amministrativa, non vi sarebbe ragione, per essi, di assicurarsi in tal senso.

Il Giudice contabile finisce per concludere che la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità amministrativa patrimoniale derivante da colpa lieve a favore dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, responsabili

di procedimento del Comune di Isernia «con il pagamento del relativo premio per il 50% a carico dell'Ente e per il 50% a carico dell'assicurato, sia violativa dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dei principi affermati da una consolidata giurisprudenza contabile».

Oltre a quanto sopra è, anche necessario sottolineare il fatto che la richiesta di parere *de qua* è stata formulata direttamente dall'organo di rappresentanza del Comune di cui sopra, in luogo del Consiglio delle Autonomie locali, come prescritto dalla norma, poiché quest'ultimo non risulta essere ancora istituito nel territorio di riferimento.